



Pratica n. **47/2019** Classificazione **9.2 Fascicolo N.73/2019**

**Settore 02 - Polizia Municipale e Sicurezza Urbana**  
**Unità Operativa Segreteria Comando e Servizi**

Dirigente titolare del Settore: Pierpaolo Marullo

**ATTO SINDACALE N. 42 DEL 14/05/2019**

OGGETTO

**EVENTO GARA CICLISTICA SU STRADA DENOMINATA 102° GIRO D'ITALIA, GARA CICLISTICA INTERNAZIONALE PER PROFESSIONISTI - 9° TAPPA DEL GIORNO DOMENICA 19 MAGGIO 2019 CRONOMETRO INDIVIDUALE RICCIONE-SAN MARINO. DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI OGNI TIPO DI BEVANDA CONTENUTA IN BICCHIERI DI VETRO E IN BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO.**

**IL SINDACO**

**Vista** la nota della Questura di Rimini;

**Premesso** che nella giornata del 19 maggio 2019, organizzata dalla R.C.S. Sport Spa di Milano, si svolgerà la manifestazione ciclistica denominata "102" Giro d'Italia, gara ciclistica internazionale per professionisti" 9° tappa cronometro individuale Riccione San Marino";

**Considerato** che tale gara fa parte di un evento che interesserà tutto il territorio della Provincia di Rimini;

**Considerato**, che tale evento avrà luogo di domenica e che inevitabilmente richiamerà un certo afflusso di spettatori, che potrebbero consumare un notevole quantitativo di bevande;

**Considerato** altresì che nell'euforia collettiva le bevande in contenitori di vetro potrebbero fare registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché dispersione, di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

**Ritenuto** pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

**Ritenuto** altresì di dover evitare che chi dovesse essere interessato dall'evento possa giungere nei pressi delle zone interessate già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;

**Valutato** che l'accesso a tali aree con lattine o bottiglie di plastica chiuse e piene possa essere potenziale fonte di pericolo per l'incolumità delle persone;

**Visto** l'art. 54 del D.lgs 267/2000 ed il decreto del Ministero degli Interni del 05 agosto 2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;



**Visto** l'art. 7 del regolamento di polizia urbana, (atto C.C. n. 16 del 19.05.2016);

### **ORDINA**

Nel territorio comunale nell'area compresa a mare di via Milano e Viale D'annunzio tra p.le Curiel e P.le Allende a partire dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di domenica 19 maggio 2019

#### **sia vietato**

- a chiunque, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, di svolgere attività di vendita, somministrazione o cessione per asporto a qualsiasi titolo di bevande in recipienti o contenitori di vetro;
- consumare detenere o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

Che nelle area come sopra individuata sia vietato accedere con lattine o bottiglie di plastica chiuse e/o piene.

Resta ferma per le attività autorizzate su tutto il territorio comunale la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei locali. I gestori avranno cura di recuperare i vuoti delle bevande somministrate in vetro.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

Al Sig. Prefetto di Rimini;  
Al Sig. Questore di Rimini;  
Al Comando Compagnia dei Carabinieri di Riccione;  
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Riccione;  
Al Comando sottosezione della Polizia Stradale di Riccione;  
Al Comando provinciale della Guardia di Finanza;  
Al Comando del Corpo Intercomunale di Polizia Locale.

Agli agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa di euro 400,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Settore 04 - Turismo - Sport - Cultura - Eventi  
Unità Operativa Segreteria Comando e Servizi

Sindaco



Vice Sindaco

Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Sindaco  
TOSI RENATA  
*(Documento Firmato Digitalmente)*